

DOCUMENTO
SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1276 del 4.07.2023
Camera dei Deputati - II Commissione (Giustizia)
Audizione del 12 marzo 2024

La Proposta di Legge in epigrafe è diretta alla modifica dell'art 2407 c.c., che come noto disciplina la responsabilità dei sindaci di società per azioni e – in forza del richiamo di cui all'art. 2454 c.c. per le società in accomandita per azioni e dell'art. 2477 c.c. per le società a responsabilità limitata – di ogni altra tipologia di società di capitali.

1. Disciplina attuale

Nella sua attuale formulazione, l'art. 2407 c.c. prevede:

- al **primo comma**, una responsabilità diretta ed esclusiva dei sindaci, i quali devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
- al **secondo comma**, una responsabilità concorrente e solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica: si tratta di una culpa in vigilando riferita al caso in cui l'evento dannoso sia conseguenza di un comportamento doloso o colposo degli amministratori che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza. La prova di tale colpa (il cui onere grava sul danneggiato, v. Cass. civ. n. 24362/2013) richiede l'esistenza di un "*nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio*" (Cass. civ. n. 28357/2020); si tratta, ad esempio, della condotta omissiva dei sindaci "*che non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate e non abbiano esercitato poteri sostitutivi, che secondo l'id quod plerumque accidit avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento*", portando così ad un ritardo nella rilevazione della crisi o dello stato di insolvenza e, conseguentemente, all'aggravamento del dissesto societario (Cass. civ. n. 23233/2013).

Per ciò che attiene al profilo della "solidarietà", la Corte ha affermato che essa opera tanto nei rapporti interni al collegio sindacale, tanto in quelli con gli amministratori, "*sicché*

l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido" (Cass. civ. n. 25178/2015).

- Al **terzo comma**, infine, la norma prevede che all'azione di responsabilità contro i sindaci si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano l'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.), l'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.), l'azione proposta dai creditori sociali (art. 2394 c.c.), le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394-bis c.c.) e, infine, l'azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.).

* * *

2. La modifica proposta

La Proposta di Legge in epigrafe intende **modificare il secondo comma** della norma in commento ed **introdurre un quarto comma**.

In particolare:

- il **secondo comma** verrebbe modificato eliminando la previsione espressa di una responsabilità concorrente e solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi nelle ipotesi di *culpa in vigilando* e introducendo una limite economico massimo alla responsabilità dei sindaci, limite pari ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco ed articolato in tre scaglioni: il primo, per compensi fino a 10.000 euro, prevede un limite economico di responsabilità pari a 15 volte il compenso; il secondo, per compensi da 10.000 a 50.000 euro, prevede un limite economico di responsabilità pari a 12 volte il compenso; il terzo, per compensi superiori ad euro 50.000 euro, prevede un limite economico di responsabilità pari a 10 volte il compenso.
- il **nuovo quarto comma** intende individuare il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci nel momento del deposito della relazione dagli stessi allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art. 2429 c.c., con ciò conformando la decorrenza del termine di prescrizione della responsabilità dei sindaci a quello previsto per i revisori contabili dall'art. 15, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

* * *

3. Osservazioni alla Proposta di Legge

a) Per quanto attiene alla **modifica del secondo comma dell'art. 2407 c.c.**, si osserva quanto segue.

Va preliminarmente evidenziato che, salve le ipotesi di dolo, nel sistema normativo vigente i presupposti della responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori sono quattro:

- l'inadempimento degli amministratori;
- la colpevole carenza di controllo da parte del sindaco;
- l'esistenza di un danno patrimoniale risarcibile;
- il nesso di causalità tra danno patrimoniale e la colpevole carenza di controllo da parte del sindaco.

Tra tali presupposti, il più controverso è quello relativo al nesso di causalità, le cui modalità di accertamento sono state lungamente discusse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Al riguardo, la più recente giurisprudenza è estremamente rigorosa nell'affermare che tale nesso causale va accertato in base ad un "*giudizio controfattuale ipotetico*" (Cass. n. 28357/2020) sul fatto che, "*secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale*", l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato il danno, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco avrebbe potuto assumere esercitando i propri poteri/doveri. Questo sebbene, come noto, i poteri di controllo del sindaco siano inevitabilmente circoscritti a quanto ricavabile dall'esame "*della documentazione contabile e dai dati forniti dall'organo amministrativo*".

Il rigore con il quale la giurisprudenza valuta la responsabilità del sindaco nell'esercizio dei poteri che gli competono pare oggi più preoccupante, in considerazione del nuovo assetto normativo introdotto dal Codice della Crisi di Impresa (CCII), che ha esteso sensibilmente l'attività di controllo in capo al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico (che nelle società a responsabilità limitata può essere chiamato a svolgere contemporaneamente il ruolo di revisore, stante l'alternatività di cui all'art. 2477 cc).

Sul sindaco ricade, infatti, non più solo un dovere di controllo *ex post* ma un vero e proprio dovere proattivo di vigilanza non solo nelle situazioni di crisi, ma anche in quelle di probabile crisi: il sindaco deve, infatti, attivarsi per verificare che gli assetti istituiti dall'organo amministrativo ai

sensi dell'art. 2086 c.c. e dell'art. 3 C.C.I. siano configurati in modo adeguato, nonché di richiedere all'organo amministrativo, in ipotesi contraria, l'adozione di azioni correttive, delle quali ha l'obbligo di monitorare l'attuazione; a ciò si aggiunga, poi, il potere di ispezione e controllo, di convocazione dell'assemblea dei soci, di indagine sui fatti censurabili denunciati dai soci e di denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione e di proporre istanza per la liquidazione giudiziale.

È, pertanto, prevedibile che, alla luce delle modifiche introdotte dal Codice della Crisi e del rigoroso orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, **in assenza di adeguate contromisure la responsabilità dei sindaci finirà in futuro per coincidere sempre più pedissequamente con quella degli amministratori, nonostante i sindaci non abbiano i medesimi poteri di questi ultimi né, soprattutto, la medesima conoscenza della società.**

Oltre a non essere equo, l'attuale regime di responsabilità avrebbe, a nostro avviso, **un'altra importante conseguenza**: considerato, infatti, che i compensi offerti ai sindaci non sono spesso adeguati e commisurati alla responsabilità sopra descritta – la quale comporta, peraltro, importanti costi assicurativi – **è prevedibile che i professionisti più seri e prudenti possano ragionevolmente non voler assumere il rischio di ricoprire la carica di sindaco. Ciò vale soprattutto nell'ambito della piccola e media impresa italiana**, meno predisposta a riconoscere ai sindaci compensi parametrai alla relativa responsabilità.

L'art. 2407 c.c., introdotto come stimolo all'assolvimento di una effettiva e corretta vigilanza, rischierebbe, così, di costituire un ostacolo nel perseguimento di tale fine.

L'iniziativa della Proposta di Legge in commento offre una soluzione al problema sopra descritto, ponendo dei limiti economici massimi alla responsabilità dei sindaci.

Una tale soluzione appare **conforme alla raccomandazione della Commissione europea n. 2008/473/CE del 5/6/2008** in materia di limitazione di responsabilità dei revisori, che **invitava gli stati membri a determinare un massimale di risarcibilità**, pur *“senza impedire alle parti lese di essere adeguatamente risarcite”*.

Proprio al fine di prevenire eventuali applicazioni strumentali e distorsive della norma (ad esempio mediante simulazione del reale ammontare dei compensi riconosciuti al sindaco o previsione di compensi volutamente bassi) e, così, di non impedire alle parti lese di essere adeguatamente risarcite, **riteniamo opportuno suggerire che il compenso utile ai fini del**

calcolo del limite massimo di responsabilità del sindaco venga computato con riferimento ai parametri di liquidazione giudiziale dei compensi per la carica di sindaco previsti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia).

A tal fine potrebbe essere aggiunto, al secondo comma, dopo le parole “*nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito*” il seguente periodo: “*da computarsi in misura non inferiore ai compensi medi stabiliti con decreto del Ministro vigilante ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*”.

- b) Per quanto, invece, attiene alla proposta di **introduzione del quarto comma dell’art. 2407 c.c.**, occorre osservare quanto segue.


La proposta di introduzione del comma 4, fissa il *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizione con il deposito della relazione allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno, si osserva quanto segue.

La proposta mira correttamente ad uniformare l’attuale impianto normativo con quanto previsto per i revisori contabili dall’art. 15, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ed è, pertanto, pregevole sotto il profilo sistematico, non essendo ragionevole differenziare i due regimi di prescrizione dell’azione risarcitoria.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, l’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, accoglie con favore la Proposta di Legge n. 1276 del 4.07.2023 presentata dall’On. Marta Schifone, rimettendo all’esame della Commissione ogni valutazione circa l’ipotesi di integrazione di cui al paragrafo 3 a) del presente documento.

Roma, 11 marzo 2024

Il Presidente



Il presente documento è stato elaborato dal componente della Giunta Nazionale e Vicepresidente dell’AIGA, avv. Alessandro Nicolini, e dall’avv. Simona Mengarelli, Coordinatrice del Dipartimento Crisi d’Impresa della Giunta Nazionale.